Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 9 febbraio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.	All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, numero 877.

Disposizioni concernenti il Casellario centrale infortuni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il R. decreto 23 marzo 1922, n. 387, col quale venne istituito il Casellario centrale per i casi di infortunio, ed i Regi decreti 13 agosto 1926, n. 1503; 20 marzo 1930, n. 448; 5 ottobre 1933, n. 1565, contenenti modifiche al decreto istitutivo;

Veduto il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Veduto il R. decreto 25 marzo 1943, n. 315, concernente la unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Casellario centrale infortuni, istituito con Regio decreto 23 marzo 1922, n. 387, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è trasferito, con decorrenza dal 1° gennaio 1946, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e sarà amministrato dall'Istituto stesso, pur continuando ad avere gestione autonoma.

Art. 2.

Il Comitato amministratore di cui all'art. 2 del R. decreto 23 marzo 1923, n. 387, è soppresso ed è istituito in seno all'Istituto nazionale infortuni un Comitato tecnico col compito di sovrintendere al funzionamento e alla gestione del Casellario e di stabilire i contributi ad esso dovuti a norma dell'art. 5 del Regio decreto precitato.

Il Comitato tecnico predetto è composto:

a) da un funzionario di ruolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di grado non inferiore al 6° (gruppo A), presidente;

b) da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, membro;

c) da un rappresentante delle società esercenti la assicurazione facoltativa contro i rischi di infortunio sul lavoro, designato dalla Associazione nazionale delle imprese assicuratrici, membro;

d) di due esperti di cui uno in materia di assicurazione contro gli infortuni e di uno nel campo delle discipline statistiche.

Art. 3.

Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1945, passa all'Istituto nazionale infortuni con la posizione da esso raggiunta a tale data.

Entro sei mesi dalla data predetta una Commissione nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà all'inquadramento del personale in base a norme da emanare dal Ministro stesso, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le spese di gestione per gli esercizi 1944 e 1945, anticipate dall'Istituto nazionale infortuni saranno ripartite dal Comitato tecnico di cui all'art. 2 a norma dell'art. 5 del R. decreto 23 marzo 1922, n. 387, tra i vari istituti assicuratori, verso i quali per la parte di loro competenza l'Istituto nazionale potrà esercitare il diritto di rivalsa.

Le spese per i successivi esercizi saranno anticipate dall'Istituto nazionale infortuni e ripartite, a fine di ogni esercizio a norma dell'art. 5 del Regio decreto succitato, tra tutti gli istituti assicuratori interessati.

Art. 5.

Contro la ripartizione delle spese annuali, è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide inappellabilmente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 85. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 14.

Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'on. Marcello Soleri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla vedova dell'on. Marcello Soleri, signora Tisbe Sanguinetti, è conferita durante lo stato di vedovanza, in aggiunta agli altri assegni ad essa eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni, una pensione straordinaria di lire 120.000 annue, a decorrere dal 1° agosto 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 87. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 15.
Quarta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, nn. 481 e 490;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-1946, sono disponibili L. 86.900.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al cap. n. 187 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, è autorizzata una quarta prelevazione di L. 14.925.000 (lire quattordici milioni novecento venticinque mila) che si inscrivono ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 173. — Spese generali d'esercizio della Zecca Acquisti di macchine e di materie prime, ecc.	L. 2.000.000
Cap. n. 309-*bis*. — Acquisto di mobili per l'arredamento degli alloggi del personale, ecc. (Alto Commissariato per la Sardegna)	» 850.000
Cap. n. 313-*bis*. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo delle Amministrazioni statali comandato a prestar servizio presso l'Alto Commissariato per la Sicilia	» 65.000
Cap. n. 317. — Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi (Alto Commissariato per la Sicilia)	» 500.000
	L. 3.415.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 51. — Indennità di missione, ecc.	L. 4.700.000
Cap. n. 59. — Assegni fissi per spese di ufficio degli uffici esterni del catasto, ecc.	» 600.000
Cap. n. 62. — Acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti. Acquisto di carta da disegno, ecc.	» 300.000
Cap. n. 63. — Spese per la formazione ed il rilascio di planimetrie, ecc.	» 160.000
Cap. n. 179. — Spese per la formazione del nuovo catasto dei terreni, ecc.	» 300.000
Cap. n. 182. — Spese, ecc. per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc.	» 5.450.000
	L. 11.510.000

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 94. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1945.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del Regio naviglio;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ciascuno indicata:
Motoveliero «Alfredo», di stazza lorda tonn. 86,17, iscritto al n. 456 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 18 del 25 gennaio 1944;
Motopeschereccio «Avvenire», di stazza lorda tonnellate 29,01, iscritto al n. 2263 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 8 del 6 ottobre 1945;
Motopeschereccio «Tre Cognate», di stazza lorda tonn. 13,21, iscritto al n. 636 delle matricole del Compartimento marittimo di Livorno: dalle ore 8 dell'8 novembre 1945;
Motopeschereccio «Oriule», di stazza lorda tonnellate 26,35, iscritto al n. 5 delle matricole del Compartimento marittimo di Imperia: dalle ore 11 del 25 luglio 1945.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1946
Registro Marina n. 1, *foglio n.* 355.

(309)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 5007 in data 6 maggio 1919, col quale venne riconosciuto a favore del sig. marchese Ranieri Ruggero di Sorbello il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Passignano, distinti dai numeri 103, 104, 105 e 106,

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi lo stesso sig. marchese Ruggero Ranieri di Sorbello;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 5007, in data 6 maggio 1919, è riconosciuto a favore del sig. marchese Ruggero Ranieri di Sorbello il diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Passignano nn. 103, 104, 105 e 106.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1945

Il Ministro: GULLO

(300)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1946.

Revoca dei decreti interministeriali 16 luglio 1940 e 8 febbraio 1942, con i quali la Società « Dervillè e Soci », con sede in Apuania-Carrara, è stata posta prima sotto sequestro e successivamente messa in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 luglio 1940, con il quale la Società « Dervillè e Soci », con sede in Apuania, è stata sottoposta a sequestro;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1942, con il quale la medesima società è stata posta in liquidazione,

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni dei provvedimenti di cui sopra e che nell'attuale situazione si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda venga liberata dai vincoli di cui alle leggi di guerra;

Decreta:

Sono revocati i decreti interministeriali 16 luglio 1940 e 8 febbraio 1942, con i quali la Società « Dervillè e Soci », con sede in Apuania-Carrara, è stata posta prima sotto sequestro e successivamente messa in liquidazione.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, i quali, a norma del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(317)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati nei confronti di alcuni impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Viste le deliberazioni commissariali nn. 72, 76, 77, 78, 80, 82 (Associazione nazionale enti economici dell'agricoltura); n. 26 (Ente economico dell'olivicoltura); n. 27 (Ente economico della viticoltura), n. 27 (Ente economico della cerealicoltura); n. 29 (Ente economico della ortoflorofrutticoltura); 16 e 30 (Ente economico della zootecnia), con le quali si propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei riguardi di alcuni impiegati dell'Associazione degli Enti predetti per ragione di ordinaria amministrazione;

Vista la deliberazione commissariale n. 25 (Ente economico della zootecnia) con la quale si propone la convalida del provvedimento di licenziamento adottato sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei riguardi del dott. La Monaca Giuseppe, per manifesta volontà dell'interessato a non ripristinare il rapporto di impiego con l'Ente;

Vista la deliberazione commissariale n. 73 (Associazione nazionale enti economici dell'agricoltura) con la quale si chiede la convalida del provvedimento di licenziamento adottato sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nei riguardi del signor Signoretti Vincenzo, per essersi allontanato arbitrariamente dall'ufficio;

Vista la deliberazione commissariale dell'Ente economico della zootecnia, con la quale si chiede la convalida del provvedimento di licenziamento adottato nei riguardi del dott. Fantozzi Fernando per mancata prestazione di servizio per infermità, oltre il periodo in cui l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 novembre 1944, n. 1825, sul contratto d'impiego privato;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto il R. decreto-legge 26 aprile 1945, n. 367;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825;

Visti l'art. 2, n. 1, e l'art. 3 del R. decreto-legge 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana per i seguenti impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione, per i motivi enunciati nelle premesse del presente decreto:

Impiegati dell'Associazione nazionale degli enti economici dell'agricoltura:

Grimaldi Nicola, Bartolucci Luciana, Vagnini Giannina, Verdini Pasquale, Cocco Iolanda, Gatti Giulio, Aguzzi Mario, Lucarelli Maria, Buccellato Oreste, Pierucci Silvana, Mastrangeli Fulvio, Sasso Giuseppe-Schmidt Oscar, Troia Ignazio, Di Cintio Luigi, Meloni Felice, Papi Evaristo, Delli Carpini Antonio, Zona Cesare, Mazzan Emilio, Testard Renato, Monti Lino, Schiavo Roberto, Siccardi Pietro, De Romanis Domenico, Dentali Antonio, Ciardi Maria, Annesi Isenda, Barbieri Emilio, Bucci Giulio, Valeri Claudio, Ulpiani Domenico, Meloni Edda, Lorenzini Rodolfo, Riccobono Annamaria, Casati Fausta, Rossi Domenico, Visca Adriano, Barbetti G. Battista, Pera Giovannina, Zaccarini Guido, Cacciotti Genesio, Di Michele Filomena, Di Mario Giovanni, Soricioli Riccardo, Simeoni Antonio, Pasquazzi Maria, Paoletti Ulisse, Bracchi Gina, Laurindi Alberto, Mercuri Crisoforo, Tamburlino Paolo Bianchini Siro, Malpicci Amerigo, Ortolani Armanda, Tarzia Custodina, Ambrosini Luigi, Proietti Mario, Cipollini Raniero, Carrani Carlo, Bignoli Gino, Corriddi Plinio, Giuliani Teresa, Marzili Antonio, Conti Ione, Proietti Giovanni, Masi Livio, Rossi Luigi, Cecchi Rosa, Minenza Archimede, Micheli Alberto, Filippi Renato, Sartori Landolfo, Massimi Lilia, Iacovelli Massimino, Cremonini Agostino, Conti Achille, Maggi Maria, Gatta Teresa, Pacini Matilde, Pompili Ada, Collesi Anna, Maugliani Maria, Boldrini Bianca, Boldrini Quintilio, Capecchi Maria, Cavari Raffaello, Caviglioni Ferinando, Chinali Ginaldo, Corsi Tommaso, Cottone Carlo, Dell'Avo Biano, Fabbri Carlo, Fazzi Pietro, Ferretti Italo, Fini Fernando, Signoretti Vincenzo, Enni Filiberto, Fracassi Caterina, Ganfi Paola, Giorgi Fernando, Rocchi Torio, Mazzetti Pierino, Loreti Siricio, Galli Nazareno, Cenci Bolognetti Mario, Molducci Alfredo, Marini Giulio, Fazi Adriano, Michetti Sante, Puccioni Patrizio, Galastri Tito, Giampieri Vittorio, Marinelli Euclide, Meazzini Domenico, Mistretta Egidio, Paci Edoardo, Politi Michelangelo, Rachini Azelio, Cavari Vincenzo, Rogai Giuseppe, Solfanelli Giorgio, Tiezzi Giulio, Vagnoni G. Battista.

Impiegati dell'Ente economico dell'olivicoltura:

Di Giansante Maria, Meli Luigia, Corradini Annibale, La Barbera Maria, Stilli Pietro, Carrer Piola Maria, Borzi Cesare.

Impiegati dell'Ente economico della viticoltura:

Ferrario Nisini Wanda.

Impiegati dell'Ente economico della cerealicoltura:

Morelli Emma, Carnevali Maria, Torroni Cecilia.

Impiegati dell'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura:

Ciriminna Salvatore. De Santis Mario, Donati Elena.

Impiegati dell'Ente economico della zootecnia:

Iacomazzi Esperia, Medici Mercede, Naldi Alfredo, Spioni Maria, Zanzotto Aldo, La Monaca Giuseppe, Fantozzi Fernando, Mozzoni Ermogene.

Art. 2.

E' revocata la convalida del provvedimento di licenziamento disposta con il decreto Ministeriale 30 giugno 1945 ed il successivo decreto Ministeriale 13 luglio 1945, nei riguardi dei sottoelencati impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione, avendo essi, posteriormente alla predetta convalida, dimostrata l'assoluta impossibilità a riprendere servizio subito dopo avvenuta la liberazione di Roma:

Impiegati dell'Associazione nazionale degli enti economici dell'agricoltura:

Boscariol Giuseppina, Loria Maria, Lo Noce Cristina, Mancinelli Luigi.

Impiegati dell'Ente economico della zootecnia:

Del Grosso Sergio, Di Capua Liliana, Berardi Antonietta, Micci Alberto, Lorenzi Zeffiro.

Impiegati dell'Ente economico della viticoltura:

Zingone Iris.

Roma, addì 4 febbraio 1946

Il Ministro: GULLO

(330)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 febbraio 1946 - N. 32

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	322,60
Australia	322,60	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	413,50	Svizzera	23,31
Francia	0,8396	Turchia	77,52
Gran Bretagna	403,25	Unione Sud Afr.	400,70
India (Bombay)	30,20		

Rendita 3,50 % 1906	101,20
Id. 3,50 % 1902	92,20
Id. 3 % lordo	88 —
Id. 5 % 1935	98,70
Redimibile 3,50 % 1934	87,575
Id. 5 % 1936	98,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	100 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,975
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,625
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,025
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,025

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 38 del 1° febbraio 1946, riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 38 del 1° febbraio 1946, ha disposto quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *La Società Impianti Elettrici Monticelli* di Salerno, è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 260 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita della energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo dal 1° novembre 1945 al 30 giugno 1946, salvo proroga.

b) *La ditta Angelo Mirra* di Campagna (Salerno), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 200 % sui prezzi di vendita della energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita della energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello precedentemente concesso con circolare prezzi n. 12 del 14 aprile 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

c) *La Società Elettrica dell'Elba* (Livorno), è autorizzata ad applicare i prezzi temporanei di L. 14 al Kwh per l'illuminazione e L. 8 al Kwh per la forza motrice.

Detti prezzi si applicano soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo dal 1° novembre 1945 al 30 giugno 1946, salvo proroga.

d) *La Società Elettrica Paventi Giuseppe* di Campodipietra (Campobasso), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

e) *La ditta Gennaro d'Alessio* di Capaccio (Salerno), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo che assorbe quello precedentemente concesso con circolare prezzi n. 15 del 12 maggio 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo dal 1° settembre 1945 al 30 giugno 1946, salvo proroga.

f) *La Società Anonima Idroelettrica* di Castelbottaccio (Campobasso), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita della energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello precedentemente concesso con circolare prezzi n. 12 del 14 aprile 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

g) *La Società Elettrica Nasella e Scarserra* di Campolieto (Campobasso), che distribuisce l'energia nei comuni di Monacilioni e Campolieto, è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

h) *L'Impresa Elettrica F.lli Lo Castro* di Vallelunga (Caltanissetta), è autorizzata ad applicare i prezzi temporanei di L. 20 al Kwh per illuminazione e L. 12,20 al Kwh per forza motrice.

Detti prezzi si applicano soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi prezzi saranno applicati alle bollette e fatture che saranno emesse dall'impresa per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga

i) *L'Impresa Elettrica F.lli Scarano* di Trivento (Campobasso), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita per l'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'impresa per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga

l) *La Società Unione Esercizi Elettrici*, con sede in Roma, è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 425 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo che assorbe quello precedentemente concesso con circolare n. 19 del 9 luglio 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

TARIFFE GAS

La Società Italiana Gas, con sede in Torino, è autorizzata ad applicare per il gas prodotto dalle dipendenti officine di Lucca, Pistoia, Prato, Carrara, Arezzo e Montecatini il prezzo di L. 10 al mc. comprensivo di una quota per differenze per i mesi precedenti.

Rimangono inalterati i diritti fissi per nolo contatore.

Il nuovo prezzo andrà in vigore dal 1° gennaio 1946.

(331)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Istituto di previdenza e di assistenza dei dirigenti di aziende industriali.

Con decreto 24 novembre 1945 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato ricostituito il Collegio sindacale per il triennio 1945-1947 dell'Istituto di previdenza e di assistenza dei dirigenti di aziende industriali.

(326)

Ricostituzione del Consiglio generale dell'Istituto di previdenza e di assistenza dei dirigenti di aziende industriali.

Con decreto 9 gennaio 1946 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato ricostituito il Consiglio generale dell'Istituto di previdenza e di assistenza dei dirigenti di aziende industriali.

(327)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a 90 posti di vicesegretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;
Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 1945;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 90 posti di vicesegretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno.
Sono accantonati, a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, numero 27, altrettanti posti in aggiunta a quelli ai medesimi in precedenza riservati.
Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza conseguita in una università del Regno, ovvero la laurea in scienze sociali e politiche, conseguita nel Regio istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o la laurea in scienze politiche.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della propria Provincia entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Il personale straordinario, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.
Le Prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.
Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:
1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi.
La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato;
2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo,
5) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;
6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.
Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.
L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.
I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo articolo 15;
7) copia, su carta da bollo dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.
I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.
Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.
Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.
Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;
8) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;
9) stato di famiglia su carta da bollo;
10) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.
I documenti, certificati e attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.
I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4.
I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che risiedono in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati, che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati, che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vicesegretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

La ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma.

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) diritto penale (libro I) e procedura penale;
5) diritto commerciale;
6) diritto ecclesiastico;
7) nozioni di statistica (statistica teorica; generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia; statistiche economiche),
8) legislazione speciale amministrativa;
9) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai giorni nostri;
10) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3; la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Il concorrente potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti, a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con R. decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 10.

Con successivo decreto saranno fissate la data e la sede degli esami.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito, saranno osservate le norme del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vicesegretari in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il Prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° gennaio 1946

p. *Il Ministro*: SPATARO

(332)

MINISTERO DEI TRASPORTI

FERROVIE DELLO STATO — DIREZIONE GENERALE

Esami orali del concorso per 700 posti di alunno d'ordine delle stazioni

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sta procedendo agli esami orali nel concorso per 700 posti di alunno d'ordine delle stazioni per coloro che superarono favorevolmente gli esami scritti nel giugno 1943.

Poichè non pochi dei candidati di cui trattasi risultano irreperibili, i medesimi sono invitati, nel loro interesse, a comunicare urgentemente il loro attuale domicilio alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale e affari generali, concorsi Roma.

Il direttore generale: DI RAIMONDO.

(328)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.